

Aumenta la durata della prestazione di disoccupazione che a maggio andrà in soffitta

## Aspi, indennità fino a 16 mesi

### Due mesi in più a over 55 e under 50 con importi ridotti

Pagina a cura

DI DANIELE CIRIOLI

**D**ue mesi di Aspi in più ai lavoratori d'età inferiore a 50 anni e a quelli con almeno 55 anni, ma con indennità ridotta del 30%. Dal 1° gennaio 2015, infatti, cambia la durata dell'indennità di disoccupazione introdotta dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012) e che, durante quest'anno e precisamente dal 1° maggio, dovrebbe essere sostituita dalla nuova prestazione «Naspi» prevista dal Jobs Act.

#### La nuova disoccupazione.

L'Aspi è la nuova prestazione a sostegno del reddito a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro e ha sostituito la precedente disciplina della «indennità di disoccupazione ordinaria», in relazione ai periodi di disoccupazione intercorrenti a partire dal 1° gennaio 2013. Fonte normativa, come detto, è la legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, nota come riforma Fornero, che tra le altre novità, ha operato la redistribuzione delle tutele all'impiego e la revisione degli strumenti di tutela del reddito. La nuova tutela si caratterizza dal punto di vista dei beneficiari (lavoratori) per l'ampliamento della platea dei soggetti tutelati e per l'aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto; mentre dal punto di vista dei «finanziatori» della tutela (datori di lavoro) per avere un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da maggiorazioni contributive. Come accennato, l'Aspi è il trattamento a sostegno al reddito per i lavoratori in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e ha sostituito le preesistenti: indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali; l'indennità di disoccupazione speciale edile; dal 1° gennaio 2017 l'indennità di mobilità (art. 7 della legge n. 223/1991).

#### Lavoratori beneficiari.

Sono destinatari dell'Aspi: tutti i lavoratori dipendenti (titolari di rapporto di lavoro subordinato); gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano con la cooperativa, oltre quello associativo, anche un rapporto

di lavoro in forma subordinata; il personale artistico (ex Enpals confluito all'Inps) avente rapporto di lavoro subordinato.

Sono invece esclusi dalla tutela Aspi: i dipendenti pubblici a tempo indeterminato; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (Otd e Oti) per i quali continua a trovare applicazione la vecchia e specifica normativa, sebbene con le modifiche dalla legge di riforma n. 92/2012; i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa.

**I requisiti.** L'indennità Aspi è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione; involontarietà dello stato di disoccupazione; due anni di anzianità di iscrizione previdenziale; un anno di contribuzione previdenziale.

**Quanto vale l'Aspi.** L'indennità mensile Aspi spettante a un lavoratore è determinata nel seguente modo. Prima di tutto è calcolata la «retribuzione media mensile» del lavoratore, quale risultato della seguente operazione: retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni (retribuzione imponibile esposta in UniEmens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. A questo punto, per gli eventi di disoccupazione del 2014, l'indennità Aspi mensile è pari:

- al 75% della «retribuzione media mensile» nei casi in cui questa risulti pari o inferiore a 1.192,98;

- al 75% della «retribuzione media mensile» più il 25% della differenza tra la «retribuzione media mensile» e il predetto limite (1.192,98 euro) nei casi in cui la «retribuzione media mensile» risulti di importo superiore a 1.192,98 euro;

per gli eventi di disoccupazione del 2015, invece, sarà pari:

- al 75% della «retribuzione media mensile» nei casi in cui questa risulti pari o inferiore a 1.196,55 (a seguito della rivalutazione dello 0,3% provvisoria);

- al 75% della «retribuzione media mensile» più il 25% della differenza tra la «retribuzione media mensile» e il predetto

limite (1.196,55 euro) nei casi in cui la «retribuzione media mensile» risulti di importo superiore a 1.196,55 euro.

In ogni caso l'importo della prestazione non può superare un limite massimo fissato ogni anno per legge (articolo unico, secondo comma, lett. b, legge n. 427/1980), che per l'anno 2014 è stato pari a euro 1.166,73 (euro 1.152,90 nell'anno 2013) e nel 2015 dovrebbe passare a 1.158 euro.

Come visto il calcolo della indennità è disciplinato dalla legge su base mensile; l'Inps ha aggiunto che, nei casi in cui l'indennità da erogare al lavoratore riguardi un periodo di tempo inferiore, l'indennità va divisa per 30 al fine di determinare il valore giornaliero.

L'indennità Aspi così determinata viene erogata:

- in misura piena (al 100%) per i primi sei mesi di fruizione;

- in misura dell'85% (cioè con una riduzione del 15%) dopo i primi sei mesi e per altri sei mesi (fino a dodici mesi complessivi di fruizione dell'indennità);

- in misura del 70% (cioè con una riduzione del 30%) dopo il dodicesimo mese di fruizione e fino allo scadere del diritto all'indennità.

**La durata sale di due mesi nel 2015.** La durata dell'Aspi è collegata all'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nel periodo transitorio (2013/2015), la durata massima è indicata. Dal 1° gennaio 2015 (prestazioni relative alla cessazione dei rapporti di lavoro avvenuti nel 2015) la durata è la seguente:

- 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;

- 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;

- 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni.

Tale disciplina dovrebbe restare operativa fino al 30 aprile 2015 (eventi di cessazione che siano intervenuti entro tale data), poiché dal 1° maggio 2015 è fissata l'entrata in vigore della riforma del Jobs Act (si veda box in pagina).



## La durata dell'Aspi nel tempo

Anno di cessazione rapporto di lavoro	Età anagrafica/Durata dell'Aspi		
	Inferiore a 50 anni	Pari o superiore a 50 e inferiore a 55 anni	Pari o superiore a 55 anni
2013	8 mesi	12 mesi	12 mesi
2014	8 mesi	12 mesi	14 mesi
2015	10 mesi	12 mesi	16 mesi
2016 e successivi	12 mesi		18 mesi

## Countdown per il debutto della Naspi

La Naspi sarà operativa per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno a partire dal 1° maggio 2015 e sostituirà le vigenti Aspi e mini-Aspi. Verrà erogata mensilmente dall'Inps, a cui occorrerà fare domanda, per un importo massimo di 1.300 euro e un massimo di 18 mesi. Dopo la Naspi si potrà beneficiare della Asdi, se il disoccupato ha minori a carico o ha un'età vicina alla pensione. Avrà una durata semestrale e un importo pari al 75% della Naspi da ultimo percepita. Le novità sono previste dallo schema di decreto legislativo di attuazione del Jobs Act (per una parte della delega ammortizzatori), approvato dal Consiglio dei ministri la vigilia di Natale, su cui tuttavia la Ragioneria stenta a vistare. La nuova indennità Naspi avrà funzione «di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione». Destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle p.a.; pertanto ne avranno diritto tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e quelli assunti a termine del settore pubblico. Sono inoltre esclusi gli operai agricoli a termine o a tempo indeterminato, per i quali resta in vigore l'indennità di disoccupazione agricola. La Naspi spetterà ai lavoratori che abbiano perduto «involontariamente» l'occupazione, il che vuol dire che non spetterà in caso di dimissioni volontarie (salvo l'ipotesi di dimissioni per «giusta causa») né in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Accanto allo stato di disoccupazione è necessario, inoltre, presentare congiuntamente i seguenti requisiti: non meno di 13 settimane di contributi accreditati all'Inps nei quattro anni che precedono la disoccupazione; non meno di 18 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. L'importo della Naspi sarà commisurato alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni (è la retribuzione, cioè, su cui sono stati versati i contributi ed è stata così dichiarata all'Inps nei flussi mensili Uniemens). È questo un «principio» di riforma, per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti. In particolare, la base di calcolo sarà pari a tale retribuzione imponibile divisa per il

numero di settimane di contributi accreditati all'Inps e il risultato moltiplicato per 4,33 (è un numero fisso). Il risultato ottenuto tuttavia è ancorato ai seguenti limiti:

- se non è superiore a 1.195 euro mensili (dato valido per il 2015 da rivalutare annualmente al tasso Istat), l'indennità mensile Naspi sarà pari al 75% di tale risultato;
- se supera i 1.195 euro mensili, l'indennità mensile Naspi sarà pari al 75% del risultato più il 25% dell'eccedenza (cioè della differenza tra il risultato ottenuto e 1.195).

L'indennità mensile Naspi, in ogni caso, non potrà mai superare 1.300 euro mensili (dato per il 2015 da rivalutare annualmente). Dal quinto mese di fruizione (quarto mese, dal 1° gennaio 2016) l'indennità va ridotta del 3% al mese. Infine, La Naspi non ha durata prestabilita: spetterà, infatti, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione che risultano accreditate all'Inps a favore del lavoratore negli ultimi quattro anni. Dal 1° gennaio 2017 è stabilito che non possa mai eccedere le 78 settimane (cioè 18 mesi).

L'assoluta novità della riforma del Jobs Act si chiama Asdi (sta per «assegno disoccupazione»). È istituito sempre dal 1° maggio 2015 e resterà operativo soltanto per l'anno 2015, con la funzione di «fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Naspi». I destinatari, infatti, sono coloro che: hanno fruito della Naspi per l'intera durata possibile; non hanno trovato una nuova occupazione; versano in condizione economica di bisogno, avendo un'Isee d'importo non superiore a un limite prefissato (sarà un decreto a definirlo). È fissato un ordine di «priorità» per l'accesso, ossia: lavoratori che appartengono a nuclei familiari con minorenni; quindi (successivamente) quelli che sono in età vicina alla pensione (ma non ne hanno i requisiti).

Condizione per il diritto all'Asdi è l'adesione, da parte del lavoratore, a un «progetto» per la ricollocazione o di formazione proposto dai centri per l'impiego. L'Asdi spetterà per sei mesi e sarà pari al 75% dell'ultima Naspi percepita dal lavoratore. L'erogazione avverrà tramite strumenti di pagamento elettronico. La disciplina è rimessa a un decreto.